

- che le conseguenze del reato commesso a bordo concernano i soli interessi dello Stato di bandiera o siano idonee a ripercuotersi su interessi primari della comunità territoriale, nel qual caso la giurisdizione spetta allo Stato costiero (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1990, n. 1002).

## B) Valenza relativa del principio di territorialità

Il principio trova **limite e temperamento** in altri **principi subvalenti**, destinati ad integrare o derogare il criterio in casi tassativamente previsti. Si fa riferimento:

- - al **principio di universalità**, in base al quale le norme italiane dovrebbero trovare applicazione a tutti i reati, senza limiti di carattere territoriale;
- - al **principio della personalità attiva del reo**, che individua la legge applicabile in base alla **nazionalità del soggetto** attivo del reato;
- - al **principio di difesa o di personalità passiva**, secondo il quale le leggi italiane troverebbero applicazione ove siano compromessi interessi dello **Stato** italiano, anche in ragione della nazionalità della persona offesa.

## 1.1. DEROGHE AL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ.

Il principio di territorialità incontra alcune **deroghe**, riconducibili a ipotesi peculiari in cui vi è interesse a punire fatti commessi fuori dal territorio nazionale.

### A) Reati commessi all'estero punibili incondizionatamente

L'**art. 7** c.p. disciplina una prima deroga al principio di territorialità, legittimando lo Stato italiano a reprimere il cittadino o lo straniero che commetta all'estero:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso del sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

La **ratio** della disposizione risiede nella valorizzazione delle **istanze di difesa dello Stato**, che giustificano un esercizio extraterritoriale della sua potestà punitiva.

## B) Delitti politici

---

L’art. 8 c.p., dopo aver statuito ai primi due commi che il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso fra quelli indicati nel numero 1 dell’art. 7 (*id est*, i delitti contro la personalità dello Stato) è punito secondo la legge italiana, su richiesta del Ministro della giustizia (che si aggiunge alla querela di parte, ove prevista), prevede al terzo comma che *“agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici”*. La **ratio** sottesa alla previsione coincide essenzialmente con l’illustrato principio di difesa.

Mentre i reati previsti dall’art. 7 sono puniti incondizionatamente, l’art. 8 si occupa di delitti politici la cui punizione è **subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia**, che sottintende una valutazione di opportunità politica.

L’art. 8 c.p. fornisce una **nozione** ampia di delitto politico, comprensiva non solo del reato che offende un interesse di natura politica (il c.d. **delitto oggettivamente politico**), ma anche del reato comune supportato da una motivazione “ideologica” (il c.d. **delitto soggettivamente politico**).

**1) Oggettivamente politico** è il delitto che offende:

- un **interesse politico dello Stato**: ne sono esempio l’integrità territoriale e l’organizzazione politica;
- un **diritto politico del cittadino**, concernente la partecipazione alla vita dello Stato: si pensi all’elettorato attivo e passivo.

**2) Soggettivamente politico** è, invece, il delitto comune determinato in tutto o in parte da **motivi politici**. Tale ipotesi ricorre quando l’agente abbia commesso un reato al fine di incidere sul funzionamento dello Stato, ovvero di favorire o contrastare talune fazioni politiche.

Il motivo politico non va confuso con il **motivo sociale**, che ricorre allorché la spinta al crimine nasca da una particolare visione dei rapporti umani che non si riflette sui rapporti Stato-cittadino. La lettera della legge non consente di escludere la natura politica del delitto ove lo stesso sia stato commesso per motivi **non prevalentemente politici**, posto che il terzo comma dell’art. 8 c.p. equipara il delitto politico al delitto comune determinato *“in tutto o in parte”* da motivi politici (cc.dd. **reati parzialmente politici**). La dottrina maggioritaria sottopone a recisa critica tale disposizione, in quanto si presta ad ampliare a

